

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali l'avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1701

